SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA ----

N. 688

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO)

di concerto col Ministro dell'interno (MANCINO)

col Ministro di grazia e giustizia
(MARTELLI)

e col Ministro del tesoro (BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1992

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	9
Testo della Convenzione	»	15
Traduzione non ufficiale	»	32

ONOREVOLI SENATORI. - 1. La Convenzione del Consiglio d'Europa oggetto del presente disegno di legge costituisce un rilevantissimo strumento di cooperazione internazionale nella lotta alle più gravi forme di criminalità, in particolare alla criminalità organizzata. Essa, infatti, impone, da un lato, la creazione di efficaci normative nazionali per la repressione del riciclaggio dei beni di provenienza illecita e per la loro confisca; dall'altro, fornisce la base normativa internazionale necessaria affinchè gli Stati possano giovarsi della collaborazione reciproca nel perseguimento dei casi sempre più frequenti - in cui l'attività di riciclaggio e il movimento della ricchezza illecita assumono carattere transnazionale.

Nel settembre 1987 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa affidò ai competenti organi del Consiglio stesso il mandato di «esaminare l'applicabilità delle convenzioni europee in materia penale alla ricerca, al sequestro ed alla confisca dei proventi di reato... e preparare, se necessario, un appropriato strumento normativo europeo in questo campo».

Un comitato di esperti esaminò gli esistenti accordi europei e pervenne alla conclusione che - seppure alcuni di essi (in particolare, la Convenzione europea di mutua assistenza penale e la Convenzione europea sulla «validità internazionale» dei giudizi penali) potessero risultare settorialmente utili alla cooperazione internazionale ai fini della confisca - tuttavia la disorganicità della attuale normativa pattizia, la mancanza di specificità in relazione alle problematiche della confisca ed anche la non ampia adesione degli Stati europei alla Convenzione sulla «validità internazionale» consigliavano la elaborazione di un nuovo strumento ad hoc.

Nel dicembre 1988 le Nazioni Unite adottarono la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e materie psicotrope, che impone agli Stati severi obblighi di criminalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato e di confisca dei medesimi, nonchè di cooperazione interstatuale a tal ultimo scopo. Conseguentemente i lavori del Consiglio d'Europa proseguirono nella prospettiva di redigere una convenzione che avesse campo di applicazione più ampio che non quello relativo al solo traffico di droga e che specificasse, in ottica essenzialmente europea, la normativa necessaria.

Ed invero, la nuova Convenzione, da un lato, contiene disposizioni più dettagliate che non la Convenzione delle Nazioni Unite, le quali dovrebbero favorire una più efficace cooperazione tra gli Stati; dall'altro, è applicata in linea di principio a tutti i reati, anche se in relazione ad alcune disposizioni gli Stati hanno facoltà di restringere il campo oggettivo di applicazione facendo riserva in tal senso (articoli 2, paragrafo 2, e 6, paragrafo 4).

Nonostante il mandato originario fosse essenzialmente rivolto alla elaborazione di un quadro normativo per la cooperazione fra gli Stati, gli organi del Consiglio d'Europa non hanno potuto non constatare che l'attuale stadio dello sviluppo delle legislazioni nazionali in materia di confisca e riciclaggio impone - prima ancora della costituzione di appropriati schemi di assistenza internazionale - la costituzione di obblighi internazionali per la creazione di efficaci normative nazionali. Pertanto, al pari di quanto previsto nella citata Convenzione delle Nazioni Unite, anche nel nuovo strumento gli articoli dedicati alla cooperazione internazionale sono

preceduti da altri che contengono i suddetti obblighi.

2. Nel settore dell'assistenza internazionale, l'elaborazione del testo della Convenzione è stata fortemente influenzata dalla constatazione delle rilevanti differenze esistenti tra i vari sistemi normativi adottati, o allo studio, presso ciascun Paese.

La Convenzione mira a favorire la cooperazione interstatuale tramite l'applicazione di schemi flessibili di assistenza reciproca, tesi al superamento delle difficoltà che inevitabilmente derivano dalle suddette differenze.

Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni relative alla esecuzione della confisca su richiesta di altro Stato, la Convenzione si applica sia ai casi di confisca cosiddetta di proprietà, cioè confisca di bene specifico, sia ai casi di confisca consistente nella imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro di valore corrispondente alla proprietà che costituisce provento di reato. In entrambi i casi la cooperazione può essere attuata secondo due meccanismi ben diversi: l'esecuzione dell'ordine straniero di confisca, ovvero la instaurazione di un procedimento nello Stato richiesto al fine di ottenere un ordine di confisca di questo Stato medesimo, formalmente autonomo da quello eventualmente emesso nello Stato richiedente.

Più in generale si può dire che la Convenzione non privilegia alcuno degli schemi normativi nazionali ed è tesa a rendere l'articolato applicabile alle diverse realtà ordinamentali dei vari Paesi.

D'altronde questa impostazione è stata accompagnata da una attenta analisi di quelle situazioni nelle quali le differenze tra gli ordinamenti nazionali creano un invalicabile contrasto tra le pretese di uno Stato (richiedente) ed i principi informatori del sistema legale di altro Stato (richiesto), contrasto tale da rendere impossibile la cooperazione richiesta: questa attenzione è riflessa nelle complesse disposizioni dell'articolo 18, contenente i cosiddetti «motivi di rifiuto».

Si ha, dunque, uno strumento in cui l'ampiezza, in linea di principio, del campo di applicazione è bilanciata dall'inusuale dettaglio delle ragioni che legittimano il rifiuto dell'assistenza sulla base delle circostanze del caso specifico.

L'applicazione della Convenzione è anche estesa ai «mezzi» di commissione di reato, accanto ai proventi dello stesso.

3. La Convenzione si compone, oltre che del preambolo, del capitolo I, dedicato alle «definizioni» dei termini usati nell'articolato; del capitolo II, nel quale sono previsti gli obblighi per le parti di prendere tutte le misure necessarie a livello nazionale, incluse misure legislative, per la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (questo capitolo contiene anche l'obbligo di introdurre il reato di riciclaggio, configurato sulle linee dell'analoga disposizione della Convenzione delle Nazioni Unite); del capitolo III, dedicato alla «cooperazione internazionale», nei suoi tre aspetti dell'assistenza nelle investigazioni (sezione 2), dell'adozione di misure provvisorie, quali il sequestro (sezione 3), dell'obbligo di confiscare su richiesta (sezione 4): nello stesso capitolo, la sezione 6 è dedicata alla problematica materia dei diritti dei terzi sui beni soggetti a confisca, mentre nella sezione 7 sono principalmente delineate le modalità processuali del meccanismo di cooperazione: del capitolo IV, che contiene le cosiddette «disposizioni finali».

La Convenzione è aperta alla firma, oltrechè di tutti i Paesi del Consiglio d'Europa, anche degli Stati Uniti d'America, del Canada e dell'Australia. È stata sinora firmata dal nostro Paese e da Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Convenzione soddisfa gli interessi italiani ed è compatibile con la nostra legislazione nazionale, anche tenendo conto degli sviluppi più recenti, salvi gli aggiustamenti normativi previsti nel presente disegno di legge.

Gli sforzi che saranno necessari per soddisfare le richieste di assistenza rivolte al nostro Paese sono ben bilanciati dai vantaggi che si potranno ricavare dall'utilizzazione della Convenzione ai fini di procedimenti nazionali.

Nell'ambito della Comunità europea è stato assunto l'impegno di procedere alla ratifica entro la fine del 1992, riconoscendo alla Convenzione il valore di strumento complementare alla esistente normativa comunitaria in tema di riciclaggio ed il ruolo che l'assistenza internazionale può svolgere quale misura compensativa degli effetti prodotti nel campo criminale dalla apertura delle frontiere.

Le disposizioni inserite nel disegno di legge dagli articoli da 3 a 13 costituiscono quegli aggiustamenti normativi ritenuti necessari per conformare l'ordinamento interno alle finalità della Convenzione e per attuare direttamente gli specifici obblighi imposti dallo strumento internazionale.

4. Venendo ora all'esame dettagliato dell'articolato, si osserva che gli articoli 3, 4 e 5 vanno ricollegati all'articolo 6 della Convenzione.

Questa disposizione impone l'obbligo di prevedere come reato un insieme di fattispecie riconducibili al fenomeno del riciclaggio. Gli articoli 648, 648-bis e 648-ter del nostro codice penale corrispondono sostanzialmente, per quanto riguarda la condotta e la caratterizzazione dell'elemento soggettivo, a quanto descritto nel paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione.

Discrepanze sussistono, invece, per quanto riguarda i cosiddetti «reati presupposti».

A questo riguardo, la Convenzione prevede l'obbligo di introdurre un reato di riciclaggio dei proventi di qualsiasi tipo di reato; nel nostro sistema penale, invece, mentre per la ricettazione il reato presupposto può essere costituito da qualsiasi delitto, per il riciclaggio vero e proprio (articolo 648-bis) il reato presupposto può essere costituito solo da uno dei delitti espressamente indicati (rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, delitti concernenti gli stupefacenti).

Va sottolineato che la scelta dei reati presupposti, negli articoli 648-bis e ter, non sembra poggiare su ragioni logico-sistematiche, bensì sullo stratificarsi di interventi emergenziali. D'altro canto, al di là della Convenzione in questione, anche altri strumenti internazionali (ad esempio, le «40 raccomandazioni» del Gruppo di azione finanziaria creato dal vertice dei sette Paesi più industrializzati) raccomandano la massima estensione dei reati presupposti del riciclaggio. Inoltre le limitazioni attuali degli articoli 648-bis e ter sembrano contrastare con le esigenze di cooperazione internazionale, sia giudiziaria che tra le istituzioni finanziarie, con Paesi che abbiano previsto un più ampio campo di reati presupposti.

Tenuto conto di tutto ciò e considerato anche che in Italia frequentemente si raccolgono pareri favorevoli all'espansione dei reati presupposti, basati sulle risultanze della nostra prassi investigativa e giudiziaria, si è ritenuto di estendere l'area dei reati presupposti negli articoli 648-bis e ter del codice penale a tutti i delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. È sembrato che in tal modo si riesca a coprire una vasta area di categorie ben differenziate di reati, tutte di rilievo, quali possibili fonti di proventi riciclabili, escludendo delitti con pena edittale minore e contravvenzioni, dei quali è più difficile predicare la rilevanza in relazione al riciclaggio.

L'espansione dei reati presupposti non soddisfa, peraltro, integralmente l'obbligo imposto dal paragrafo 1 dell'articolo 6, in quanto restano pur sempre esclusi i delitti puniti con pena inferiore a cinque anni e le contravvenzioni. Sarà perciò necessario utilizzare la facoltà di riserva prevista per questa situazione dal paragrafo 4 del medesimo articolo della Convenzione.

Sempre alla stregua della formulazione del paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione, è parso opportuno riformulare la descrizione della condotta illecita così come è attualmente definita nell'articolo

648-bis, sottolineando l'aspetto della dissimulazione della provenienza delittuosa dei beni sostituiti o trasferiti. Nella formulazione attuale, infatti, vengono descritte separatamente due condotte: quella della sostituzione di denaro o altri beni e quella dell'ostacolo all'identificazione della loro provenienza. Questa doppia previsione ha suscitato critiche e creato problemi interpretativi, trattandosi di condotte non omologhe e non facilmente armonizzabili. Con la nuova formulazione si riconduce ad una descrizione unitaria la duplicità delle condotte, precisando che le operazioni svolte sul denaro od altri beni devono essere tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Resta ferma, pertanto, la caratterizzazione dell'elemento soggettivo, che è quella del dolo generico, mentre la condotta viene qualificata dalla finalità e dalla suscettibilità a produrre l'effetto della dissimulazione dell'origine del denaro o dei beni.

Nell'articolo 3 del disegno di legge si precisa che i reati di ricettazione e riciclaggio sussistono anche quando manchi una condizione di procedibilità del reato presupposto; è il caso, per esempio, del reato presupposto commesso all'estero per il quale manchi una condizione di procedibilità.

Gli articoli da 6 a 11 sono volti essenzialmente ad attuare gli obblighi imposti dalla Convenzione in materia di cooperazione giudiziaria, previsti nel capitolo III della Convenzione stessa.

Le forme specifiche di cooperazione previste riguardano tre campi: l'assistenza nelle indagini ai fini di identificare e rintracciare mezzi e proventi di reato assoggettabili a confisca; l'adozione di misure provvisorie ovvero di misure cautelari reali (sequestro): l'esecuzione delle confische.

In tutti e tre i campi sopramenzionati l'attuale disciplina processuale appare carente rispetto a procedure, quali quelle volte alla confisca dei beni, non sempre perfettamente assimilabili agli schemi consolidati del processo penale.

Scopo fondamentale della Convenzione è proprio quello di assicurare un'efficiente | ritenuto di elaborare una nuova norma da

collaborazione nelle ipotesi in cui i beni soggetti a confisca si trovino in uno Stato diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento.

L'articolo 13, paragrafo 1, della Convenzione, come già detto, offre alle parti la scelta tra due modelli di esecuzione del provvedimento di confisca: la parte richiesta può eseguire l'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della parte richiedente; ovvero può sottoporre la richiesta alle proprie competenti autorità allo scopo di ottenere un autonomo ordine di confisca.

Tra le due alternative si è ritenuto di adottare la prima, che corrisponde allo schema già collaudato nel nostro sistema del riconoscimento delle sentenze penali straniere (articolo 731 del codice di procedura penale). Peraltro si è voluto contemplare anche l'ipotesi in cui, giusta la procedura di alcune parti contraenti, il provvedimento di confisca non costituisca il capo di una sentenza, ma venga adottato successivamente alla sentenza di condanna con autonomo provvedimento.

L'articolo 7 del disegno di legge introduce nell'articolo 731 del codice di procedura penale il comma 1-bis, con il quale si afferma che la procedura del riconoscimento delle sentenze si applica anche quando il provvedimento di confisca sia un atto, sempre dell'autorità giudiziaria (e quindi non amministrativa), diverso da una sentenza.

Si è poi constatato che lo schema del riconoscimento della sentenza in cui si è inquadrata l'attuazione della confisca non copre la parte relativa alle indagini ed al sequestro dei beni che possono divenire oggetto di una richiesta di confisca. L'articolo 737 del codice di procedura penale disciplina, infatti, l'ipotesi del seguestro quando già sia stata richiesta la confisca dall'autorità straniera. Nè d'altro canto possono essere utilizzate le norme del codice di procedura penale che concernono l'assistenza giudiziaria, in quanto quest'ultima è finalizzata allo scopo di acquisizioni probatorie.

Attesa la specificità di tali indagini si è

inserire, per ragioni sistematiche, dopo l'articolo 737 del codice di procedura penale.

L'articolo 11 del disegno di legge introduce nel codice di procedura penale l'articolo 737-bis, che disciplina le indagini ed il sequestro a fini di confisca. Con tale disposizione si è cercato, per quanto possibile, di attenersi agli schemi già sperimentati di cooperazione previsti dal codice; per cui, quanto all'autorità competente, si è scelta quella «competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca», creando, così, un unico polo di competenza per la fase giudiziale della procedura.

Per quanto riguarda, invece, le forme della decisione e l'esecuzione delle indagini, si è fatto riferimento alla disciplina generale delle rogatorie (articoli 724 e 725 del codice di procedura penale).

Nel comma 3 dell'articolo 737-bis sono state regolate alcune ipotesi di «rifiuto» della richiesta di assistenza, previste dalla stessa Convenzione (articolo 18).

Infine si è ritenuto necessario l'inserimento di una disposizione (comma 6) che regoli la perdita di efficacia del sequestro nei casi in cui esso non è seguito dalla richiesta di confisca.

L'articolo 737-bis disciplina solo il lato passivo della cooperazione; per quanto, invece, riguarda il lato attivo l'aspetto è stato regolato dal comma 3 dell'articolo 745 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 12 del disegno di legge, che consente alle nostre autorità di richiedere all'estero quelle stesse indagini ed il sequestro che l'articolo 737-bis consente per la cooperazione passiva.

La disposizione è stata inserita nel capo II del titolo IV del libro XI per evidenti ragioni di parallelismo con la collocazione dell'articolo 737-bis.

L'articolo 10 del disegno di legge introduce una correzione al comma 3 dell'articolo 737 del codice di procedura penale, il quale impropriamente richiama tutte le disposizioni che regolano il sequestro preventivo, mentre in realtà il richiamo deve intendersi più appropriatamente alle disposizioni che attengono alla esecuzione del sequestro. L'articolo 9 del disegno di legge disciplina la richiesta di esecuzione da parte di un'autorità straniera di una «confisca di valore». Questo particolare tipo di confisca, ignoto al nostro ordinamento, è previsto nel paragrafo 3 dell'articolo 13 della Convenzione ed è definito come una confisca consistente nella richiesta di pagare una somma di denaro corrispondente al valore del prodotto del reato.

Deve ritenersi pacifico che la norma della Convenzione obblighi anche le parti che non adottino nel loro ordinamento la confisca di valore ad eseguire tale tipo di confisca su richiesta di un'altra parte.

Nello stesso rapporto esplicativo sulla Convenzione si chiarisce che il provvedimento di confisca di valore «viene eseguito secondo modalità analoghe a quelle seguite per ottenere il pagamento delle pene pecuniarie». Pertanto si è ritenuto di assimilare, per gli aspetti esecutivi, la confisca di valore alle pene pecuniarie e di adottare conseguentemente lo schema previsto dall'articolo 735 del codice di procedura penale, derogando soltanto al limite posto da tale norma secondo cui la somma da pagare non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana.

L'assimilazione alla pena pecuniaria non può, infatti, essere inderogabile, trattandosi di istituti diversi, e si è quindi ritenuto che vada rispettato, nell'esecuzione di un provvedimento di confisca di valore, l'ammontare della somma indicato nel provvedimento dell'autorità straniera.

Il nuovo articolo 735-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 9 del disegno di legge, regola in tal senso la procedura dell'esecuzione della confisca di valore.

L'articolo 8 del disegno di legge, con l'introduzione di un secondo comma nell'articolo 733 del codice di procedura penale, assume come motivo di rifiuto di carattere generale quello previsto dal paragrafo 4, lettera b), dell'articolo 18 della Convenzione. Gli altri motivi di rifiuto indicati nell'articolo 18 non assumono carattere generale, ma hanno validità limi-

tata all'ambito di applicazione della Convenzione stessa. L'articolo 13 del disegno di legge richiama appunto detti motivi di rifiuto che hanno una portata più limitata.

L'aggiunta del comma 6 all'articolo 724 del codice di procedura penale, di cui all'articolo 6 del disegno di legge, trae origine dall'articolo 19 della Convenzione, che consente, appunto, di soprassedere all'esecuzione di un provvedimento se può pregiudicare indagini a procedimento in corso. È parso opportuno introdurre tale principio con portata generale in materia di assistenza, mancando una disposizione specifica in tal senso nel nostro codice.

5. In conformità a quanto dispone l'articolo 40 della Convenzione in materia di
riserve, da parte italiana si provvederà,
all'atto del deposito dello strumento di
ratifica, a presentare una riserva all'articolo
6, paragrafo 4, per le ragioni e nei modi
indicati al medesimo paragrafo 4, prima
parte, mentre non si ritiene di presentare le

riserve consentite dagli articoli 2, paragrafo 2, e 14, paragrafo 3.

Inoltre il Governo italiano provvederà, altresì, alle dichiarazioni, di natura essenzialmente procedurale previste dagli articoli 21, paragrafo 2, 25, paragrafo 3, e 32, paragrafo 2 (tutte menzionate all'articolo 40), nonchè alla comunicazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Si fa presente, infine, che le spese connesse alla esecuzione della richiesta (articolo 34) e quelle eventuali derivanti dal risarcimento del danno per azioni od omissioni relative alla cooperazione (articolo 35) sono coperte dai normali stanziamenti di bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Pertanto, dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, quindi, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al secondo comma dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della Convenzione medesima.

Art. 3.

- 1. L'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale è sostituito dal seguente:
- «Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

Art. 4.

- 1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
- «Art. 648-bis. (Riciclaggio). Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito, se per il delitto dal quale provengono è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 5.

1. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 648-ter. - (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito, se per il delitto dal quale provengono è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 6.

- 1. All'articolo 724 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- «5-bis. L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato».

Art. 7.

- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 731 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
- «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottata dall'autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna».

Art. 8.

- 1. All'articolo 733 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- «1-bis. Salvo quanto previsto nell'articolo 735-bis, la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato».

Art. 9.

- 1. Dopo l'articolo 735 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
- «Art. 735-bis. (Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro). 1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'articolo 735, comma 2».

Art. 10.

- 1. Il comma 3 dell'articolo 737 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo».

Art. 11.

- 1. Dopo l'articolo 737 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
- «Art. 737-bis. (Indagini e sequestro a fini di confisca). 1. Nei casi previsti da accordi internazionali, il Ministro di grazia e giusti-

zia dispone che si dia corso alla richiesta di un'autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro.

- 2. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca. Il procuratore generale fa richiesta alla corte d'appello, che decide con ordinanza osservate le forme previste dall'articolo 724.
- 3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:
- a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;
- b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.
- 4. Per l'esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell'articolo 725.
- 5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell'articolo 737, commi 2 e 3.
- 6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e la corte d'appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di due anni; sulla richiesta decide la corte d'appello che ha ordinato il sequestro».

Art. 12.

- 1. All'articolo 745 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- «2-bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di

richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonchè di richiedere il loro sequestro».

Art. 13.

1. La cooperazione richiesta da uno Stato estero ai sensi del capitolo III della Convenzione è rifiutata, oltre che nei casi previsti dal codice di procedura penale, nei casi previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), con riguardo al reato politico, e paragrafo 4, lettere c) e d), della Convenzione medesima. Il Ministro di grazia e giustizia può rifiutare la cooperazione nei casi previsti dal paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso articolo 18.

Art. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

	·	
,		
·		

CONVENTION RELATIVE AU BLANCHIMENT, AU DÉPISTAGE, À LA SAISIE ET À LA CONFISCATION DES PRODUITS DU CRIME

PRÉAMBULE

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Convaincus de la nécessité de poursuivre une politique pénale commune tendant à la protection de la société;

Considérant que la lutte contre la criminalité grave, qui est de plus en plus un problème international, exige l'emploi de méthodes modernes et efficaces au niveau international;

Estimant qu'une de ces méthodes consiste à priver le délinquant des produits du crime;

Considérant qu'afin d'atteindre cet objectif, un système satisfaisant de coopération internationale doit également être mis en place,

Sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE I

TERMINOLOGIE

Article 1

Terminologie

Aux fins de la présente Convention, l'expression:

- a. «produit» désigne tout avantage économique tiré d'infractions pénales. Cet avantage peut consister en tout bien tel que défini à l'alinéa b du présent article;
- b. «bien» comprend un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur le bien;
- c. «instruments» désigne tous objets employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou des infractions pénales;
- d. «confiscation» désigne une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien;
- e. «infraction principale» désigne toute infraction pénale à la suite de laquelle des produits sont générés et susceptibles de devenir l'objet d'une infraction selon l'article 6 de la présente Convention.

CHAPITRE II

MESURES À PRENDRE AU NIVEAU NATIONAL

Article 2

Mesures de confiscation

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à ces produits.

2. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 1 du présent article ne s'applique qu'aux infractions ou catégories d'infractions précisées dans la déclaration.

Article 3

Mesures d'investigation et mesures provisoires

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'identifier et de rechercher les biens soumis à confiscation conformément à l'article 2, paragraphe 1, et de prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à ces biens.

Article 4

Pouvoirs et techniques spéciaux d'investigation

- 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorités compétents à ordonner la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux afin de mettre en œuvre les mesures visées aux articles 2 et 3. Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent article.
- 2. Chaque Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'employer des techniques spéciales d'investigation facilitant l'identification et la recherche du produit ainsi que la réunion de preuves y afférentes. Parmi ces techniques, on peut citer les ordonnances de surveillance de comptes bancaires, l'observation, l'interception de télécommunications, l'accès à des systèmes informatiques et les ordonnances de production de documents déterminés.

Article 5

Recours juridiques

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les personnes affectées par les mesures prévues aux articles 2 et 3 disposent de recours juridiques effectifs pour préserver leurs droits.

Article 6

Infractions de blanchiment

- 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l'acte a été commis intentionnellement à :
- a. la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait que ces biens constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
- b. la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait que ces biens constituent des produits;
- et, sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique :
- c. l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils constituent des produits;
- d. la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.

- 2. Aux fins de la mise en œuvre ou de l'application du paragraphe 1 du présent article:
- a. le fait que l'infraction principale soit ou non de la compétence des juridictions pénales de la Partie n'entre pas en ligne de compte;
- b. il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale;
- c. la connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'éléments d'une des infractions énoncées par ce paragraphe peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.
- 3. Chaque Partie peut adopter les mesures qu'elle estime nécessaires pour conférer, en vertu de son droit interne, le caractère d'infractions pénales à la totalité ou à une partie des actes évoqués au paragraphe 1 dans l'un ou dans la totalité des cas suivants lorsque l'auteur:
 - a. devait présumer que le bien constituait un produit;
 - b. a agi dans un but lucratif;
 - c. a agi pour faciliter la continuation d'une activité criminelle.
- 4. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 1 du présent article s'applique seulement aux infractions principales ou catégories d'infractions principales précisées dans cette déclaration.

CHAPITRE III

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Section 1

Principes de coopération internationale

Article 7

Principes généraux et mesures de coopération internationale

- 1. Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres aux fins d'investigations et de procédures visant à la confiscation des instruments et des produits.
- 2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révéleront nécessaires pour lui permettre de répondre, aux conditions prévues dans ce chapitre, aux demandes:
- a. de confiscation de biens particuliers consistant en des produits ou instruments, ainsi que de confiscation des produits consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit;
- b. d'entraide aux fins d'investigations et de mesures provisoires ayant pour but l'une des formes de confiscation mentionnées au point a ci-dessus.

Section 2

Entraide aux fins d'investigations

Article 8

Obligation d'entraide

Les Parties s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible pour identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation. Cette entraide consiste notamment en toute mesure relative à l'apport et à la mise en sûreté des éléments de preuve concernant l'existence des biens susmentionnés, leur emplacement ou leurs mouvements, leur nature, leur statut juridique ou leur valeur.

Article 9

Exécution de l'entraide

L'entraide prévue par l'article 8 est exécutée conformément au droit interne de la Partie requise n vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où se ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.

Article 10

Transmission spontanée d'informations

Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, transmettre à une autre Partie des informations sur les instruments et les produits lorsqu'elle estime que la communication de ces informations pourrait aider la Partie destinataire à engager ou mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu du présent chapitre.

Section 3

Mesures provisoires

Article 11

Obligation d'ordonner des mesures provisoires

- Une Partie prend, la demande d'une autre Partie qui a engagé une procédure pénale ou une action er confiscation, les mesus provisoires qui s'imposent, telles que le gel ou la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert oroute aliénation relativement à tout bien qui, par la suite, pourrait faire l'objet d'une demande de confiscion ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.
- 2. Une Partie qui a reçune demande de confiscation conformément à l'artiele 13 prend, si la demande en est faite, les mesures meionnées au paragraphe 1 du présent article, relativement à tout bien qui fait l'objet de la demande ou qupourrait permettre de faire droit à une telle demande.

Article 12

Exécution des mesures provisoires

- 1. Les mesures provisoires vsées à l'article 11 sont exécutées conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celuici, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.
- Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, la Partie requise donne, si possible, à la Partie requérante la faculté d'exprimer ses raisons en faveur du maintien de la mesure.

Section 4

Confiscation

Article 13

Obligation de confiscation

- 1. Une Partie qui a reçu d'une autre Partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits, situés sur son territoire, doit:
- a. exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la Partie requérante en ce qui concerne ces instruments ou ces produits : ou
- b. présenter cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter.

- 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1.b du présent article, toute Partie a, si besoin est, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de son droit interne.
- 3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de la Partie requise. En pareil cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, la Partie requise, à défaut de paiement, fait recouver sa créance sur tont bien disponible à cette fin.
- 4. Si une demande confiscation vise un bien déterminé, les Parties peuvent convenir que la Partie requise peut procéder la confiscation sous forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur dibien.

Article 14

Exécution de la confiscation

- 1. Les procédures primettant d'obtenir et d'exécuter la confiscation en vertu de l'article 13 sont régies par la loi de la Partie aquise.
- 2. La Partie requiseest liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci sont exposés dans une condamnation ou ne décision judiciaire de la Partie requérante, ou dans la mesure où celle-ci se fonde implicitement sur eux.
- 3. Chaque Partie pet, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, delarer que le paragraphe 2 du présent article ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionels et des concepts fondamentaux de son système juridique.
- 4. Si la confiscationconsiste en l'obligation de payer une somme d'argent, l'autorité compétente de la Partie requise en conertit le montant en devises de son pays au taux de change en vigueur au moment où est prise la décision d'exécuter la confiscation.
- 5. Dans le cas visé à l'article 13, paragraphe 1.a, la Partie requérante a seule le droit de statuer relativement à toute demande de révision de la décision de confiscation.

Article 15

Biens confisqués

La Partie requise dispose selon son droit interne de tous les biens confisqués par elle, sauf s'il en est convenu autrement par les Parties concernées.

Article 16

Droit d'exécution et montant maximal de la confiscation

- 1. Une demande de confiscation faite conformément à l'article 13 ne porte pas atteinte au droit de la Partie requérante d'exécuter elle-même la décision de confiscation.
- 2. Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme permettant que la valeur totale des biens confisqués soit supérieure à la somme fixée par la décision de confiscation. Si une Partie constate que cela pourrait se produire, les Parties concernées procèdent à des consultations pour éviter une telle conséquence.

Article 17

Contrainte par corps

La Partie requise ne peut pas prononcer la contrainte par corps ni prendre aucune autre mesure restrictive de liberté à la suite d'une demande présentée en vertu de l'article 13 si la Partie requérante l'a précisé dans la demande.

Section 5

Refus et ajournement de la coopération

Article 18

Motifs de refus

- 1. La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:
- a. la mesure sollicitée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de la Partie requise; ou
- b. l'exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise; ou
- c. la Partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée; ou
 - d. l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique ou fiscale; ou
- e. la Partie requise considère que la mesure sollicitée irait à l'encontre du principe ne bis in idem; ou
- f. l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne serait pas une infraction au regard du droit de la Partie requise si elle était commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par la section 2 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives.
- 2. La coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de la Partie requise à des fins d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.
- 3. Lorsque la législation de la Partie requise l'exige, la coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent aussi être refusées dans le cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues ne seraient pas autorisées par la législation de la Partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de la Partie requérante, si la demande n'est autorisée ni par un juge ni par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
- 4. La coopération prévue par la section 4 du présent chapitre peut aussi être refusée si:
- a. la législation de la Partie requise ne prévoit pas la confiscation pour le type d'infraction sur lequel porte la demande; ou
- b. sans préjudice de l'obligation relevant de l'article 13, paragraphe 3, elle irait à l'encontre des principes du droit interne de la Partie requise en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et:
- i. un avantage économique qui pourrait être assimilé à son produit; ou
- ii. des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments; ou
- c. en vertu de la législation de la Partie requise, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription; ou
- d. la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision de caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation; ou
- e. soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la Partie requérante, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou
- f. la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon la Partie requise, la procédure engagée par la Partie requérante et qui a conduit

à cette décision n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.

- 5. Aux fins du paragraphe 4.f du présent article, une décision n'est pas réputée avoir été rendue en l'absence de l'accusé:
 - a. si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé; ou
 - b. si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par l'intéressé.
- 6. En examinant, pour les besoins du paragraphe 4.f du présent article, si les droits minima de la défense ont été respectés, la Partie requise tiendra compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité d'introduire un recours contre la décision rendue en son absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en ira de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, aura choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.
- 7. Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une Partie peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
- 8. Sans préjudice du motif de refus prévu au paragraphe 1.a du présent article:
- a. le fait que la personne qui fait l'objet d'une investigation menée ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la Partie requérante soit une personne morale ne saurait être invoqué par la Partie requise comme un obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre;
- b. le fait que la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits soit décédée par la suite ainsi que le fait qu'une personne morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits ait été dissoute par la suite ne sauraient être invoqués comme des obstacles à l'entraide prévue par l'article 13, paragraphe 1.a.

Article 19

Ajournement

La Partie requise peut surseoir à l'exécution des mesures visées par une demande si elles risquent de porter préjudice à des investigations ou des procédures menées par ses autorités.

Article 20

Acceptation partielle ou sous condition d'une demande

Avant de refuser ou de différer sa coopération en vertu du présent chapitre, la Partie requise examine, le cas échéant après avoir consulté la Partie requérante, s'il peut y être fait droit partiellement ou sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires.

Section 6

Notification et protection des droits des tiers

Article 21

Notification de documents

- 1. Les Parties s'accordent mutuellement l'entraide la plus large possible pour la notification des actes judiciaires aux personnes concernées par des mesures provisoires et de confiscation.
- 2. Rien dans le présent article ne vise à faire obstacle:
- a. à la faculté d'adresser des actes judiciaires par voie postale directement à des personnes se trouvant à l'étranger;

b. à la faculté pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de la Partie d'origine de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les autorités consulaires de cette Partie ou par les soins d'officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de la Partie de destination,

sauf si la Partie de destination fait une déclaration contraire au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3. Lors de la notification d'actes judiciaires à l'étranger à des personnes concernées par des mesures provisoires ou des décisions de confiscation ordonnées dans la Partie d'origine, ladite Partie informe ces personnes des recours en justice offerts par sa législation.

Article 22

Reconnaissance de décisions étrangères

- 1. Saisie d'une demande de coopération au titre des sections 3 et 4, la Partie requise reconnaît toute décision judiciaire rendue dans la Partie requérante en ce qui concerne les droits revendiqués par des tiers.
- 2. La reconnaissance peut être refusée:
 - a. si des tiers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits; ou
- b. si la décision est incompatible avec une décision déjà rendue dans la Partie requise sur la même question; ou
 - c. si elle est incompatible avec l'ordre public de la Partie requise; ou
- d. si la décision a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévues par le droit de la Partie requise.

Section 7

Procédure et autres règles générales

Article 23

Autorité centrale

- 1. Les Parties désignent une autorité centrale ou, au besoin, plusieurs autorités chargées d'envoyer les demandes formulées en vertu du présent chapitre, d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour les exécuter.
- 2. Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la dénomination et l'adresse des autorités désignées en application du paragraphe 1 du présent article.

Article 24

Correspondance directe

- 1. Les autorités centrales communiquent directement entre elles.
- 2. En cas d'urgence, les demandes et communications prévues par le présent chapitre peuvent être envoyées directement par les autorités judiciaires, y compris le ministère public, de la Partie requérante à de telles autorités. En pareil cas, une copie doit être envoyée simultanément à l'autorité centrale de la Partie requise par l'intermédiaire de l'autorité centrale de la Partie requérante.
- 3. Toute demande ou communication formulée en application des paragraphes 1 et 2 du présent article peut être présentée par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

- 4. Si une demande est présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article et si l'autorité saisie n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet à l'autorité compétente de son pays et en informe directement la Partie requérante.
- 5. Les demandes ou communications, présentées en vertu de la section 2 du présent chapitre, qui n'impliquent pas de mesures coercitives, peuvent être transmises directement par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente de la Partie requise.

Article 25

Forme des demandes et langues

- 1. Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommunication, tels que la télécopie.
- 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la traduction des demandes ou des pièces annexes ne sera pas exigée.
- 3. Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du
 Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de
 l'Europe, ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Toute Partie peut, à cette occasion, déclarer
 qu'elle est disposée à accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les autres Parties
 peuvent appliquer la règle de la réciprocité.

Article 26

Légalisation

Les documents transmis en application du présent chapitre sont dispensés de toute formalité de légalisation.

Article 27

Contenu de la demande

- 1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
- a. l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en œuvre les investigations ou les procédures ;
 - b. l'objet et le motif de la demande;
- c. l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;
 - d. dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:
- i. le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable; et
- ii. une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
 - e. si nécessaire, et dans la mesure du possible:
- i. des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège; et
- ii. les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et

- f. toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.
- 2. Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.
- 3. En plus des indications mentionnées au paragraphe 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:
 - a. dans le cas de l'article 13, paragraphe 1.a:
- i. une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même;
- ii. une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires;
- iii. des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée; et
- iv. des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
- b. dans le cas de l'article 13, paragraphe 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;
- c. lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.

Article 28

Vices des demandes

- 1. Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, ou si les informations fournies ne sont pas suffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision sur la demande, cette Partie peut demander à la Partie requérante de modifier la demande ou de la compléter par des informations supplémentaires.
- 2. La Partie requise peut fixer un délai pour l'obtention de ces modifications ou informations.
- 3. En attendant d'obtenir les modifications ou informations demandées relativement à une demande présentée en application de la section 4 du présent chapitre, la Partie requise peut ordonner toutes mesures visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre.

Article 29

Concours de demandes

- 1. Lorsqu'une Partie requise reçoit plus d'une demande présentée en vertu des sections 3 et 4 du présent chapitre relativement à la même personne ou aux mêmes biens, le concours de demandes n'empêche pas la Partie requise de traiter les demandes qui impliquent que soient prises des mesures provisoires.
- Dans le cas d'un concours de demandes présentées en vertu de la section 4 du présent chapitre,
 la Partie requise envisagera de consulter les Parties requérantes.

Article 30

Obligation de motivation

La Partie requise doit motiver toute décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions toute coopération sollicitée en vertu du présent chapitre.

Article 31

Information

- La Partie requise informe sans délai la Partie requérante:
 - a. de la suite donnée aussitôt à une demande formulée en vertu du présent chapitre;
 - b. du résultat définitif de la suite donnée à la demande;
- c. d'une décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions, totalement ou partiellement, toute coopération prévue par le présent chapitre;
- d. de toutes circonstances rendant impossible l'exécution des mesures sollicitées ou risquant de la retarder considérablement; et
- e. en cas de mesures provisoires adoptées conformément à une demande formulée en application de la section 2 ou 3 du présent chapitre, des dispositions de son droit interne qui entraîneraient automatiquement la levée de la mesure.
- La Partie requérante informe sans délai la Partie requise:
- a. de toute révision, décision ou autre fait enlevant totalement ou partiellement à la décision de confiscation son caractère exécutoire;
- b. de tout changement, en fait ou en droit, rendant désormais injustifiée toute action entreprise en vertu du présent chapitre.
- 3. Lorsqu'une Partie demande la confiscation de biens dans plusieurs Parties, sur le fondement d'une même décision de confiscation, elle en informe toutes les Parties concernées par l'exécution de la décision.

Article 32

Utilisation restreinte

- 1. La Partie requise peut subordonner l'exécution d'une demande à la condition que les informations ou éléments de preuve obtenus ne soient pas, sans son consentement préalable, utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.
- 2. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du présent chapitre ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Article 33

Confidentialité

- 1. La Partie requérante peut exiger de la Partie requise qu'elle garde confidentielles la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y faire droit. Si la Partie requise ne peut pas se conformer à cette condition de confidentialité, elle doit en informer la Partie requérante dans les plus brefs délais.
- 2. La Partie requérante doit, si la demande lui en est faite, et à condition que cela ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne, garder confidentiels tous moyens de preuve et informations communiqués par la Partie requise, sauf dans la mesure nécessaire aux investigations ou à la procédure décrites dans la demande.
- 3. Sous réserve des dispositions de son droit interne, une Partie qui a reçu une transmission spontanée d'informations en vertu de l'article 10 doit se conformer à toute condition de confidentialité demandée par la Partie qui transmet l'information. Si l'autre Partie ne peut pas se conformer à une telle condition, elle doit en informer la Partie qui transmet l'information dans les plus brefs délais.

Article 34

Frais

Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de la Partie requise. Lorsque des frais importants ou extraordinaires s'avèrent nécessaires pour donner suite à la demande, les Parties se concertent pour fixer les conditions dans lesquelles celle-ci sera exécutée ainsi que la manière dont les frais seront assumés.

Article 35

Dommages et intérêts

- 1. Lorsqu'une action en responsabilité en raison de dommages résultant d'un acte ou d'une omission relevant de la coopération prévue par ce chapitre a été engagée par une personne, les Parties concernées envisagent de se consulter, le cas échéant, sur la répartition éventuelle des indemnités dues.
- 2. Une Partie qui fait l'objet d'une demande de dommages et intérêts s'efforce d'en informer sans délai l'autre Partie si celle-ci peut avoir un intérêt dans l'affaire.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 36

Signature et entrée en vigueur

- 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
 - a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
- b. signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- 2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats, dont au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l'alinéa 1.
- 4. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 37

Adhésion à la Convention

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Etats contractants à la Convention, inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 38

Application territoriale

- 1. Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
- 2. Tout Etat pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 39

Relations avec d'autres conventions et accords

- 1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.
- 2. Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.
- 3. Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, si elle facilite la coopération internationale.

Article 40

Réserves

- 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves figurant aux articles 2, paragraphe 2; 6, paragraphe 4; 14, paragraphe 3; 21, paragraphe 2; 25, paragraphe 3; et 32, paragraphe 2. Aucune autre réserve n'est admise.
- 2. Tout Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie, en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
- 3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 41

Amendements

- 1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie et toute proposition sera communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 37.
- 2. Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.
- 3. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le Comité européen pour les problèmes criminels, et peut adopter l'amendement.
- 4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation.
- 5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

Article 42

Règlement des différends

- 1. Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'interprétation et de l'application de la présente Convention.
- 2. En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique à leur choix, y compris la soumission du différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun par les Parties concernées.

Article 43

Dénonciation

- 1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
- 3. Toutefois, la présente Convention continue de s'appliquer à l'exécution, en vertu de l'article 14, d'une confiscation demandée conformément à ses dispositions avant que la dénonciation ne prenne effet.

Article 44

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

- a. toute signature;
- b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
- c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 36 et 37;
- . d. toute réserve en vertu de l'article 40, paragraphe 1;
- e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 8 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la Convention et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci.

TRADUZIONE NON UFFICALE

CONVENZIONE SUL RICICLAGGIO, LA RICERCA, IL SEQUESTRO E LA CONFISCA DEI PROVENTI DI REATO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione.

Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è quello di raggiungere una maggiore unità fra i suoi membri;

Convinti della necessità di perseguire una politica criminale comune tendente alla protezione della società;

Considerando che la lotta contro la grande criminalità, che costituisce sempre più un problema di carattere internazionale, richiede l'impiego di metodi moderni ed efficaci su scala internazionale;

Ritenuto che uno di tali metodi consiste nel privare i criminali dei proventi dei reati;

Considerando che per il raggiungimento di tale fine deve essere anche creato un efficiente sistema di cooperazione internazionale;

Hanno concordato quanto segue:

CAPITOLO I DEFINIZIONI

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a. "provento" significa ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può consistere in qualsiasi bene, come definito nel sottoparagrafo b) del presente articolo;
- b. "beni" comprende beni in qualsiasi modo descritti, materiali o immateriali, mobili o immobili, nonchè documenti legali o strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti beni;
- c. "strumenti" significa qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
- d. "confisca" significa una sanzione o misura, ordinata da una autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene;
- e. "reato presupposto" significa qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano dei proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti all'articolo 6 di questa Convenzione.

CAPITOLO II MISURE DA ADOTTARE IN AMBITO NAZIONALE

Articolo 2 - Confisca

- 1. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di procedere alla confisca di strumenti e di proventi, o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi.
- 2. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, può, con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati o alle categorie di reati specificati nella predetta dichiarazione.

Articolo 3 - Indagini e misure provvisorie

Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di identificare e rintracciare beni che possano formare oggetto di confisca a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, nonchè di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o disposizione di tali beni.

Articolo 4 - Speciali poteri e tecniche di investigazione

- 1. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eve itualmente necessarie per conferire alle proprie autorità giudiziarie o alle altre competenti autorità il potere di ordinare che documenti bancari, finanziari o commerciali siano messi a disposizione o siano sottoposti a sequestro al fine di porre in escere gli atti di cui agli articoli 2 e 3. Ciascuna Parte non potrà rifiutarsi di agire a norma delle disposizioni del presente articolo opponendo il segreto bancario.
- 2. Ciascuna Parte studia l'adozione di tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di impiegare speciali tecniche investigative che facilitino l'identificazione e il rintraccio di proventi, nonchè la raccolta delle relative prove. Le predette tecniche possono comprendere provvedimenti di monitoraggio, osservazioni, intercettazioni di telecomunicazioni, accesso a sistemi computerizzati ed ordini di produrre determinati documenti.

Articolo 5 - Mezzi giuridici di tutela

Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative di altra natura eventualmente necessarie ad assicurare che coloro che siano interessati dalle misure di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti.

Articolo 6 - Reati di riciclaggio

1. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative \mathcal{L} di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente:

- a. la conversione o il trasferimento di beni, sapendo che essi sono proventi, allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza dei beni stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato presupposto a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti;
- b. l'occultamento o la dissimulazione della natura, dell'origine, dell'ubicazione, di atti di disposizione o del movimento di beni, nonchè dei diritti di proprietà e degli altri diritti ad essi relativi, sapendo che detti beni sono proventi;
- e, salvi i suoi principi costituzionali ed i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico:
- c. l'acquisizione, il possesso o l'uso di beni sapendo, nel momento in cui sono ricevuti, che essi sono proventi;
- d. la partecipazione nella commissione di reati che sono stati previsti a norma del presente articolo, l'associazione o la cospirazione allo scopo di commettere tali reati, il tentativo di commetterli, nonchè l'assistenza, la facilitazione, il favoreggiamento e la prestazione di consigli per la loro commissione.
- 2. Al fine dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo:
- a. è irrilevante il fatto che la Parte abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato presupposto;
- b. può prevedersi che i resti di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il resto presupposto;
- c. la consapevolezza, il dolo ed il fine, richiesti come elementi dei reati di cui al predetto paragrafo, possono essere dedotti da circostanze obiettive e di fatto.
- 3. Ciascuna Parte può adottare tutte le misure che ritiene necessarie per prevedere come reati, secondo la propria legge interna, i fatti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in uno o in tutti : seguenti casi:
 - a. quando l'autore avrebbe dovuto ritenere che i beni costituivano proventi;
 - b. quando l'autore ha agito al fine di profitto;
- c. quando l'autore ha agito allo scopo di promuovere lo svolgimento di ulteriori attività criminali.
- 4. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può, con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati presupposti o alle categorie di tali reati specificati nella dichiarazione.

CAPITOLO III COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sezione 1 Principi di cooperazione internazionale

Articolo 7 - Principi generali e misure per la cooperazione internazionale.

- 1. Le Parti cooperano fra di loro nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e dei procedimenti per la confisca di strumenti e di proventi.
- 2. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di eseguire, alle condizioni previste dal presente capitolo, le richieste:
- a. di confisca di beni specifici costituenti provento o strumento, nonchè di confisca di proventi consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi:
- b. di assistenza nelle indagini e di adozione di misure provvisorie ai fini dell'una o dell'altra forma di confisca di cui alla lettera (a) che precede.

Sezione 2 Assistenza nelle indagini

Articolo 8 - Obbligo di prestare assistenza

Le Parti, a richiesta, si prestano la più ampia assistenza possibile nella identificazione e nel rintraccio degli strumenti, dei proventi e degli altri beni suscettibili di confisca.

Rientrano nell'assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova dell'esistenza, della ubicazione, del movimento, della natura, dello stato giuridico e del valore dei beni sopra indicati.

Articolo 9 - Esecuzione dell'assistenza

L'assistenza a norma dell'articolo 8 viene prestata nei modi consentiti dalla legge interna della Parte richiesta e in conformità con tale legge,e, nella misura con essa non incompatibile, secondo le procedure specificate nella richiesta.

Articolo 10 - Informazioni spontanee

Senza con ciò pregiudicare le proprie indagini o i propri procedimenti, ciascuna Parte, senza esserne stata preventivamente richiesta, può trasmettere ad un'altra Parte informazioni su strumenti o su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini

o procedimenti, ovvero potrebbe portare ad una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.

Sezione 3 Misure provvisorie

Articolo 11 - Obbligo di adottare misure provvisorie

- 1. A richiesta di un'altra Parte che abbia istituito un procedimento penale o un procedimento per fini di confisca, ciascuna Parte adotta le necessarie misure provvisorie, come il congelamento o il sequestro, allo scopo di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o disposizione di beni che, in un momento successivo, potrebbero formare oggetto di richiesta di confisca o potrebbero servire a soddisfare tale richiesta.
- 2. La Parte che ha ricevuto una richiesta di confisca a norma dell'articolo 13, se richiesta, adotta le misure indicate nel paragrafo 1 del presente articolo relativamente ai beni che formino oggetto della richiesta o che potrebbero soddisfare la stessa.

Articolo 12 - Esecuzione delle misure provvisorie

- 1. Le misure provvisorie di cui all'articolo 11 sono eseguite nei modi consentiti dalla legge interna della Parte richiesta e in conformità con tale legge, e, nella misura non incompatibile con essa, secondo le procedure specificate nella richiesta.
- 2. Prima di revocare qualsiasi misura provvisoria adottata a norma del presente articolo, in tutti i casi in cui ciò è possibile, la Parte richiesta dà alla Parte richiedente la possibilità di esporre i suoi motivi a favore del mantenimento della misura.

Sezione 4 Confisca

Articolo 13 - Obbligo di confisca

- 1. La Parte che ha ricevuto da un'altra Parte richiesta di confisca di strumenti o di proventi situati sul proprio territorio:
 - a. esegue l'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente con riferimento a tali strumenti o proventi; oppure
 - b. sottopone la richiesta alle proprie competenti autorità allo scopo di ottenere un ordine di confisca e, se questo è ottenuto, lo esegue.
- 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1(b) del presente articolo, ciascuna Parte è, quando ciò sia necessario, competente ad istituire procedimenti di confisca in base alla propria legge.

- 3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo trovano applicazione anche in caso di confisca consistente nell'imporre l'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi, se i beni che possono essere oggetto dell'esecuzione della confisca si trovano nella Parte richiesta. In tali casi, quando l'esecuzione della confisca avviene a norma del paragrafo 1, la Parte richiesta, qualora non venga ottenuto il pagamento, soddisfa i propri diritti su qualsiasi bene disponibile a tale fine.
- 4. Se la richiesta di confisca riguarda un bene specifico, le Parti possono decidere che la Parte richiesta esegua la confisca in forma di imporre l'obbligo di pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del bene.

Articolo 14 -Esecuzione della confisca

- 1. Le procedure per ottenere ed eseguire la confisca prevista dall'articolo 13 sono disciplinate dalla legge della Parte richiesta.
- 2. La Parte richiesta è vincolata dagli accertamenti relativi ai fatti nei limiti in cui essi siano stabiliti in una sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria della Parte richiedente, o nei limiti in cui questa sentenza o decisione giudiziaria sia fondata su tali fatti.
- 3. Ciascuna Parte, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può, mediante dichiarazione diretta al Segretario del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 2 del presente articolo trova applicazione soltanto subordinatamente ai propri principi costituzionali ed ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.
- 4. Se la confisca consiste nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro, la competente autorità della Parte richiesta converte il relativo ammontare nella propria valuta al tasso di cambio in vigore nel momento in cui viene presa la decisione di eseguire la confisca.
- 5. Nel caso dell'articolo 13, paragrafo 1(a), soltanto la Parte richiedente ha diritto di decidere su eventuali richieste di revisione dell'ordine di confisca.

Articolo 15 - Beni confiscati

Dei beni confiscati dalla Parte richiesta dispone la stessa Parte richiesta secondo la propria legge interna, salvo contrario accordo delle Parti interessate.

Articolo 16 - Diritto di esecuzione e ammontare massimo della confisca.

- 1. La richiesta di confisca fatta a norma dell'articolo 13 non fa venir meno il diritto della Parte richiedente di eseguire essa stessa l'ordine di confisca.
- 2. Nulla della presente Convenzione può essere interpretato nel senso di consentire che il valore totale dell'oggetto della confisca superi l'ammontare della somma di denaro specificato nell'ordine di confisca. Qualora una della Parti ritenga che quanto sopra possa verificarsi, le Parti interessate si consultano allo scopo di evitarlo.

Articolo 17 - Pene detentive in caso di inadempienza

Se la Parte richiedente lo ha esplicitamente indicato nella richiesta, la Parte richiesta non può imporre pene detentive in caso di inadempienza, nè altre misure restrittive della libertà personale, come risultato di una richiesta fatta ai sensi dell'articolo 13.

Sezione 5 Rifiuto e rinvio della cooperazione

Articolo 18 - Motivi di rifiuto

- 1. La cooperazione ai sensi del presente capitolo può essere rifiutata se:
- a. gli atti richiesti sarebbero contrari ai principi fondamentali del sistema giuridico della Parte richiesta; o
- b. è probabile che l'esecuzione della richiesta sarebbe di pregiudizio per la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico ed altri interessi essenziali della Parte richiesta; o
- c. a giudizio della Parte richiesta, l'importanza del caso al quale la richiesta si riferisce non giustifica il compimento degli atti richiesti; o
- d. il reato al quale si riferisce la richiesta è un reato di natura politica o fiscale;
- e. la Parte richiesta ritiene che il compimento degli atti richiesti sarebbe contrario al principio del ne bis in idem; o
- f. il reato al quale la richiesta si riferisce non costituirebbe reato secondo la legge della Parte richiesta se esso fosse stato commesso nell'ambito della sua giurisdizione. Tuttavia, tale motivo di rifiuto è applicabile alla cooperazione prevista dalla Sezione 2 soltanto nei limiti in cui la assistenza richiesta comporti misure coercitive.
- 2. La cooperazione ai sensi della Sezione 2, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive, e ai sensi della Sezione 3 del presente capitolo può inoltre essere rifiutata se, qualora si trattasse di un caso nazionale simile, la legge interna della Parte richiesta non consentirebbe l'adozione delle misure richieste a fini di indagini o di procedimenti.
- 3. Quando la legge della Parte richiesta lo prevede, la cooperazione ai sensi della Sezione 2, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive, e ai sensi della Sezione 3 del presente capitolo può essere rifiutata, inoltre, se le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, non sarebbero consentite dalla legge della Parte richiedente, oppure, per quanto riguarda le competenti autorità della Parte richiedente, se la richiesta non è autorizzata nè da un giudice, nè da altra autorità giudiziaria, compreso il pubblico ministero, che agisca in relazione ad un reato.

- 4. La cooperazione ai sensi della Sezione 4 del presente capitolo può inoltre essere rifiutata se:
- a. la legge della Parte richiesta non prevede la confisca per il tipo di reato al quale la richiesta stessa si riferisce; o
- b. senza pregiudizio per l'obbligo stabilito dall'articolo 13, paragrafo 3, essa sarebbe contraria ai principi dell'ordinamento interno della Parte richiesta relativi ai limiti della confisca determinati con riguardo al rapporto fra il reato e
 - ii vantaggio economico che potrebbe essere considerato come suo provento; oppure
 - ii. i beni che potrebbero essere considerati come strumenti; o
- c. secondo la legge della Parte richiesta, la confisca non può più essere ordinata o eseguita per scadenza di termini; o
- d. la richiesta non si riferisce a una precedente sentenza di condanna o a una decisione di natura giudiziaria, o a una dichiarazione, contenuta in una tale decisione, che sono stati commessi uno o più reati, sulla base delle quali la confisca è stata ordinata o è richiesta; o
- e. la confisca non è eseguibile nella Parte richiesta, o è ancora soggetta a mezzi ordinari di impugnazione; o
- f. 1: richiesta si riferisce ad un ordine di confisca avente origine da una decisione pre a in assenza della persona contro la quale il provvedimento stesso è stato emesso e, i giudizio della Parte richiesta, il procedimento condotto dalla Parte richiedente e cle ha portato a tale decisione non ha rispettato i diritti minimi di difesa garantiti a favore di tutti coloro nei confronti dei quali una imputazione di reato è formulata.
- 5. Ai fini del paragrafo 4 (f) del presente articolo, la decisione non si considera presa in assenza se:
 - a. essa è stata confermata o presa dopo l'opposizione da parte della persona interessata; o
 - b. essa è stata presa in sede di appello e l'appello è stato interposto dalla persona interessata.
- 6. Nel valutare, ai fini del paragrafo 4 (f) del presente articolo, se i diritti minimi di difesa sono stati rispettati, la Parte richiesta tiene conto del fatto che la persona interessata abbia deliberatamente cercato di sottrarsi alla giustizia ovvero, che tale persona, avendo avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione presa in sua assenza, ha scelto di non farlo. Lo stesso vale quando la persona interessata, avendo ritualmente ricevuto la notifica della citazione a comparire, abbia deciso di non comparire e di non chiedere un rinvio.
- 7. Una Parte non può invocare il segreto bancario quale motivo per rifiutarsi di

cooperare a norma del presente capitolo. Se la propria legge interna così dispone, ciascuna Parte può richiedere che le richieste di cooperazione le quali comportino la rivelazione di segreti bancari venga autorizzata o da un giudice o da altra autorità giudiziaria, compreso il pubblico ministero, che agisca in relazione ad un reato.

- 8. Senza pregiudizio per il motivo di rifiuto previsto dal paragrafo 1 (a) del presente articolo:
- a. Il fatto che il soggetto nei confronti del quale si indaga o è stato emesso un ordine di confisca dalle autorità della Parte richiedente, sia una persona giuridica, non può essere invocato dalla Parte richiesta come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente capitolo.
- b. Il fatto che una persona fisica contro la quale sia stato emesso ordine di confisca di proventi sia successivamente deceduta, o il fatto che una persona giuridica contro la quale sia stato emesso ordine di confisca di proventi sia stata successivamente sciolta, non può essere invocato come impedimento a rendere assistenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 (a).

Articolo 19 - Rinvio

La Parte richiesta può rinviare l'esecuzione della richiesta se i relativi atti pregiudicherebbero indagini o procedimenti in corso da parte delle proprie autorità.

Articolo 20 - Aci oglimento parziale o condizionato della richiesta

Prima di rifiutare o di rinviare la cooperazione ai sensi del presente capitolo, la Parte richiesta, valuta, se del caso dopo essersi consultata con la Parte richiedente, se la richiesta possa essere accolta parzialmente o a determinate condizioni da essa ritenute necessarie.

Sezione 6 Notificazioni e tutela dei diritti dei terzi

Articolo 21 - Notificazione di documenti

- 1. Le Parti si prestano assistenza nella misura più ampia possibile per quanto riguarda la notificazione di documenti giudiziari a persone interessate da misure provvisorie e da confisca.
- 2. Nulla del presente articolo può essere interpretato nel senso di interferire con:
- a. la possibilità di trasmettere documenti giudiziari per posta, direttamente a persone all'estero;
- b. la possibilità, per i funzionari giudiziari, i pubblici ufficiali e le altre competenti autorità della Parte di origine, di procedere alla notificazione di documenti

giudiziari direttamente attraverso le autorità consolari della predetta Parte o attraverso i funzionari giudiziari, i pubblici ufficiali e le altre competenti autorità della Parte di destinazione:

- a meno che la Parte di destinazione non renda una dichiarazione in contrario al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della sottoscrizione o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
- 3. In caso di notifica di documenti giudiziari a persone all'estero, interessate da misure provvisorie o da ordini di confisca decisi nella Parte di origine, quest'ultima deve indicare i mezzi di impugnazione di cui, secondo la propria legge, le persone interessate possono avvalersi.

Articolo 22 - Riconoscimento delle decisioni straniere

- 1. Nell'esaminare le richieste di cooperazione ai sensi delle sezioni 3 e 4, la Parte richiesta riconosce qualsiasi decisione giudiziaria presa nella Parte richiedente per quanto riguarda i diritti rivendicati dai terzi.
- 2. Il riconoscimento può essere rifiutato se:
 - a. il terzo non ha avuto sufficiente possibilità di far valere i propri diritti;
 - b. la decisione è inco npatibile con altra decisione già presa nella Parte richiesta sullo stesso oggetto; o
 - c. essa è contraria al 'ordine pubblico della Parte richiesta; o
 - d. la decisione è stata presa in violazione delle disposizioni della legge della Parte richiesta in materia di giurisdizione esclusiva.

Sezione 7 Norme procedurali ed altre norme generali

Articolo 23 - Autorità centrale

- 1. Le Parti designano una autorità centrale o, se necessario, più autorità centrali competenti a trasmettere le richieste formulate ai sensi del presente capitolo, a rispondervi e a eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.
- 2. Ciascuna Parte, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo delle autorità designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 24 - Comunicazione diretta

- 1. Le autorità centrali comunicano direttamente tra di loro.
- 2. In caso di urgenza, le richieste o le comunicazioni di cui al presente capitolo possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie, compresi i pubblici ministeri, della Parte richiedente alle autorità giudiziarie della Parte richiesta. In tali Casi copia dell'atto deve essere contemporaneamente trasmessa all'autorità centrale della Parte richiesta attraverso l'autorità centrale della Parte richiedente.
- 3. Le richieste e le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere trasmesse attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Interpol).
- 4. Se la richiesta viene fatta a norma del paragrafo 2 del presente articolo, e l'autorità non è competente a conoscerne, detta autorità la trasmette alla competente autorità nazionale dando di ciò notizia direttamente alla Parte richiedente.
- 5. Le richieste e le comunicazioni di cui alla Sezione 2 del presente capitolo, che non comportano misure coercitive, possono essere trasmesse dalle autorità competenti della Parte richiedente direttamente alle autorità competenti della Parte richiesta.

Articolo 25 - Forma della richiesta e lingua

- 1. Tutte le richieste di cui al presente capitolo devono essere fatte per iscritto. Possono essere impiegati i moderni mezti di telecomunicazione, come il telefax.
- 2. Salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, non è prevista la traduzione delle richieste e dei documenti a sostegno.
- 3. All'atto della sottoscrizione o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna Parte può trasmettere al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione dalla quale risulti che essa si riserva il diritto di richiedere che le richieste ad essa trasmesse e i documenti a sostegno delle stesse siano accompagnati da una traduzione nella propria lingua, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella di tali lingue, da essa eventualmente indicata. La Parte in questione può, nella stessa occasione, dichiararsi pronta ad accettare traduzioni in qualsiasi altra lingua da essa eventualmente specificata. Le altre Parti possono applicare la regola della reciprocità.

Articolo 26 - Legalizzazione

I documenti trasmessi a norma del presente capitolo sono esenti da ogni formalità di legalizzazione.

Articolo 27 - Contenuto della richiesta

1. Ogni richiesta di cooperazione a norma del presente capitolo deve indicare specificatamente:

- a. l'autorità che fa la richiesta e quella che conduce le indagini o il procedimento;
- b. l'oggetto e i motivi della richiesta;
- c. l'oggetto, compresi i fatti rilevanti (come date, luoghi e circostanze del reato), delle indagini o del procedimento, fatta eccezione per il caso di richiesta di notifica;
- d. nella misura in cui la cooperazione comporta misure coercitive:

i. il testo delle disposizioni di legge oppure, se ciò non è possibile, una dichiarazione in merito alle disposizioni di legge applicabili; e

ii. l'indicazione che le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, potrebbero essere adottate nel territorio della Parte richiedente, secondo la legge di tale Parte;

e. se necessario, e per quanto possibile,

i. particolari della persona o delle persone interessate, compresi nomi, date e luoghi di nascita, nazionalità, luoghi in cui si trovano e, nel caso di persone giuridiche, le loro sedi; e

ii. i beni con riferimento ai quali viene richiesta la cooperazione, la loro ubicazione, il loro rapporto con la persona o con le persone interessate, le eventuali relazioni con il reato, nonchè tutte le informazioni disponibili in merito ad altre persone interessate ai beni stessi: e

- f. tutte le particolari procedure che la Parte richiedente desidera vengano seguite.
- 2. La richiesta di misure provvisorie ai sensi della Sozione 3, in relazione al sequestro di beni che potrebbero formare oggetto di ordine di confisca consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro, deve inoltre indicare l'ammontare massimo che si intende realizzare attraverso i beni in questione.
- 3. Oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, le richieste ai sensi della Sezione 4 devono contenere:
- a. nel caso dell'articolo 13, paragrafo 1 (a):
 - i. copia autentica dell'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente ed una dichiarazione dei motivi sulla base dei quali il provvedimento è stato emesso, se tali motivi non sono indicati nell'ordine stesso:
 - ii. una dichiarazione delle competenti autorità della Parte richiedente dalla quale risulti che l'ordine di confisca è eseguibile e non soggetto a mezzi ordinari di impugnazione;
 - iii. indicazione della misura nella quale l'esecuzione del provvedimento è richiesta;
 - iv. informazioni sulla necessità di adottare misure provvisorie,
- b. nel caso dell'articolo 13, paragrafo 1 (b), una esposizione dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente, tale da consentire alla Parte richiesta di chiedere il provvedimento secondo la propria legge interna,

c. se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, documenti che comprovino questa circostanza.

Articolo 28 - Richieste irregolari

- 1. Se la richiesta non è conforme alle disposizioni del presente capitolo, ovvero le informazioni fornite non sono sufficienti a consentire alla Parte richiesta di trattare la richiesta medesima, detta Parte può chiedere alla Parte richiedente di modificare la domanda o di completarla con ulteriori informazioni.
- 2. La Parte richiesta può fissare un termine per la ricezione di tali modifiche o informazioni.
- 3. In attesa di ricevere le richieste modifiche o informazioni relative ad una richiesta presentata ai sensi della Sezione 4 del presente capitolo, la Parte richiesta può adottare tutte le misure di cui alle Sezioni 2 e 3 del presente capitolo.

Articolo 29 - Pluralità di richieste

- 1. Se la Parte richiesta riceve più di una richiesta ai sensi della Sezione 3 o 4 del presente capitolo con riferimento alla stessa persona o agli stessi beni, la pluralità di domande non impedisce a detta Parte di trattare le domande che comportino l'adozione di misure provvisorie.
- 2. In caso di pluralità di domande a norma della Sezione 4 del presente capitolo, la Parte richiesta considera l'opportunità di consultarsi con le Par i richiedenti.

Articolo 30 - Obbligo di motivare

La Parte richiesta deve fornire i motivi della propria decisione di rifiutare, rinviare o sottoporre a condizioni qualsiasi cooperazione prevista dal presente capitolo.

Articolo 31 - Informazioni

- 1. La Parte richiesta informa prontamente la Parte richiedente :
- a. dall'attività avviata a seguito di una richiesta presentata ai sensi del presente capitolo;
- b. del risultato finale degli atti compiuti sulla base della richiesta;
- c. della decisione di rifiutare, rinviare o sottoporre a condizioni, in tutto o in parte, qualsiasi cooperazione ai sensi del presente capitolo;
- d. di qualsiasi circostanza che renda impossibile il compimento degli atti richiesti o che verosimilmente li ritarderà in modo sostanziale; e
- e. nel caso di misure provvisorie adottate a seguito di richiesta presentata ai sensi della Sezione 2 o 3 del presente capitolo, delle disposizioni della propria legge interna che porterebbero automaticamente alla revoca della misura provvisoria.

- 2. La Parte richiedente informa prontamente la Parte richiesta:
- a. di qualsiasi revisione, decisione o qualsiasi altro fatto in forza del quale l'ordine di confisca cessa di essere in tutto o in parte eseguibile; e
- b. di qualsiasi accadimento di fatto o di diritto, a seguito del quale gli atti da compiersi a norma del presente capitolo non risultino più giustificati.
- 3. Se una Parte, sulla base di uno stesso ordine di confisca, richiede la confisca a più di una Parte, essa deve dare comunicazione della richiesta a tutte le Parti interessate all'esecuzione.

Articolo 32 - Limitazione dell'uso

- 1. La Parte richiesta può subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non vengano, senza il suo preventivo consenso, usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.
- 2. Ciascuna Parte può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che, senza il proprio preventivo consenso, le informazioni o le prove da essa fornite a norma del presente capitolo non possono essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente, per fini di indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.

Articolo 33 - Riservatezza

- 1. La Parte richiedente può esigere che la Parte richiesta mantenga riservati i fatti e la sostanza della richiesta, tranne che nella misura necessaria alla esecuzione della domanda stessa. Se la Parte richiesta non può soddisfare il requisito della riservatezza, essa deve darne pronta comunicazione alla Parte richiedente.
- 2. La Parte richiedente, se ciò non è contrario ai principi fondamentali della propria legge nazionale, e se gliene viene fatta richiesta, mantiene riservate tutte le prove e le informazioni fornite dalla Parte richiesta, tranne che nella misura in cui la rivelazione sia necessaria ai fini delle indagini o dei procedimenti indicati nella richiesta.
- 3. Salve le disposizioni della propria legge interna, la Parte che ha ricevuto informazioni spontanee ai sensi dell'articolo 10, deve uniformarsi a tutti i requisiti di riservatezza richiesti dalla Parte che ha fornito le informazioni. Se la Parte non può soddisfare tali requisiti, deve darne prontamente notizia alla Parte trasmittente.

Articolo 34 - Spese

Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico della Parte richiesta. Qualora siano necessarie spese notevoli o di natura straordinaria ai fini della esecuzione della richiesta, le Parti si consultano allo scopo di concordare le

condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione dei costi.

Articolo 35 - Danni

- 1. Qualora venga promossa azione legale per il riconoscimento della responsabilità per danni derivanti da azioni od omissioni relative alla cooperazione ai sensi dei presente capitolo, la Parti interessate considerano se consultarsi, nei casi in cui ciò sia opportuno, per stabilire il criterio di suddivisione delle somme da pagarsi a titolo di risarcimento.
- 2. La Parte che sia stata chiamata in causa per danni deve provvedere ad informarne l'altra Parte se detta altra Parte possa avere interesse nella causa stessa.

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 - Firme ed entrata in vigore

- 1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione. Gli Stati possono esprimere il proprio consenso ad esservi vincolati mediante:
 - a. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
- b. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
- 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 3. La presente Convenzione entra in vigore nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data nella quale tre Stati, dei quali almeno due devono essere membri del Consiglio d'Europa, abbiano espresso il proprio consenso ad essere vincolati alla Convenzione secondo le disposizioni del paragrafo 1.
- 4. Nei confronti degli Stati firmatari che esprimono successivamente il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, questa entra in vigore nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data nella quale essi hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione secondo le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 37 - Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato gli Stati Contraenti della

Convenzione, possono invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio, che non abbia partecipato alla sua elaborazione, ad accedere alla Convenzione, in virtù di decisione presa con maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati Contraenti aventi diritto di far parte del Comitato.

2. Rispetto agli Stati che hanno aderito la Convenzione entra in vigore nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 38 - Applicazione territoriale

- 1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il territorio o i territori ai quali la Convenzione deve applicarsi.
- 2. Ogni Stato può in data successiva, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Rispetto a tale territorio la Convenzione entra in vigore nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della predetta dichiarazione da parte del Segretario Generale.
- 3. Ogni dichiarazione fatta secondo i precedenti due paragrafi può, relativamente ai territori specificati nella dichiarazione stessa, essere ritirata mediante comunicazione diretta al Segretario Generale. Il ritiro ha effetto nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale.

Articolo 39 - Relazione con altre convenzioni e accordi

- 1. La presente Convenzione non fa venir meno i diritti e gli impegni derivanti da convenzioni internazionali multilaterali su materie specifiche ("special matters")..
- 2. Le Parti della Convenzione possono concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto della presente Convenzione, allo scopo di integrare o rafforzare le sue disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.
- 3. Se due o più Parti hanno già concluso un accordo o un trattato su di una materia che forma oggetto della Convenzione, o hanno altrimenti stabilito i loro rapporti per quanto riguarda tale materia, dette Parti hanno diritto di applicare l'accordo o il trattato, ovvero di regolare i predetti rapporti secondo quanto concordato invece che secondo la presente Convenzione, se ciò facilita la cooperazione internazionale.

Articolo 40 - Riserve

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento

- di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare di volere avvalersi di una o più delle riserve previste dall'articolo 2, paragrafo 2, dall'articolo 6, paragrafo 4, dall'articolo 14, paragrafo 3, dall'articolo 21, paragrafo 2, dall'articolo 25, paragrafo 3 e dall'articolo 32, paragrafo 2. Nessun'altra riserva è ammessa.
- 2. Lo Stato che abbia apposto una riserva a norma del paragrafo precedente può ritirarla in tutto o in parte dandone comunicazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale.
- 3. La Parte che abbia espresso una riserva relativamente ad una disposizione della presente Convenzione non può richiedere l'applicazione di tale disposizione ad un'altra Parte; essa può, tuttavia, se la riserva è parziale o condizionata, richiedere l'applicazione della disposizione nei limiti in cui essa stessa l'ha accettata.

Articolo 41 - Emendamenti

- 1. Emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da qualsiasi Parte e devono essere comunicati dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri dello stesso Consiglio e ad ogni Stato non membro che abbia aderito, o sia stato invitato ad aderire, alla presente Convenzione a norma dell'articolo 37.
- 2. Ogni emendamento proposto da una Parte è comunicato al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, che sottopone il proprio parere sull'emendamento proposto al Comitato dei Ministri.
- 3. Il Comitato dei Ministri prende in esame l'emendamento proposto ed il parere fornito dal Comitato Europeo per i Problemi Criminali e può adottare l'emendamento.
- 4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri a norma del paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per la sua accettazione.
- 5. Ogni emendamento adottato a norma del paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore nel trentesimo giorno successivo alla data nella quale tutte le Parti abbiano comunicato al Segretario Generale la propria accettazione dello stesso.

Articolo 42 -Risoluzione delle vertenze

- 1. Il Comitato Europeo per i Problemi Crminali del Consiglio d'Europa deve essere tenuto informato circa l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione.
- 2. In caso di vertenza fra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse devono cercare di risolvere la vertenza attraverso negoziati o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta, compreso il riferimento della vertenza al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, ad un Collegio arbitrale la cui decisione sarà vincolante per le Parti, o alla Corte Internazionale di Giustizia, a seconda di quanto le Parti interessate decideranno di comune accordo.

Articolo 43 - Denuncia

1. Ciascuna Parte può in qualsiasi momento denunciare la presente Convenzione

mediante atto diretto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

- 2. La denuncia ha effetto nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale.
- 3. La presente Convenzione, in ogni caso, rimane in vigore per quanto riguarda l'esecuzione ai sensi dell'articolo 14 delle confische delle quali sia stata fatta richiesta in conformità alle disposizioni della presente Convenzione prima della data nella quale la denuncia ha effetto.

Articolo 44 - Comunicazioni

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa provvede a comunicare agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che abbiano aderito alla presente Convenzione:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione a norma degli articoli 36 e 37;
- d. ogni riserva apposta in base all'articolo 40, paragrafo 1;
- e. ogni altro atto, notificazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, essendo all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Strasburgo, il giorno 8 novembre 1990, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi essendo egualmente autentici, in unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autentica ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato non membro che abbia partecipato alla elaborazione della presente Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.